

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda di revocazione c.d. parziale, effetti

Si enuncia il seguente principio di diritto: qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina la rescissione di quella parte soltanto, e delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti, sicchè nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.5.2020, n. 8773

...omissis...

Fatti di causa

La controversia riguarda la compravendita di una villetta da ultimare in *omissis*, compravendita e coevo appalto intercorsi il *omissis* tra la costruttrice XXX s.r.l. e

l'acquirente RRR, avendo quest'ultimo lamentato una cattiva esecuzione statica dell'unità immobiliare e la società l'omesso saldo del corrispettivo dei lavori.

Adito dal RRR, il Tribunale di Roma ha condannato la XXX a rifondere all'attore la somma di Euro 13.528,77, oltre spese processuali, equivalente dei lavori di sistemazione dell'immobile; il Tribunale ha respinto la riconvenzionale della società per il saldo.

In accoglimento del gravame della XXX, la Corte d'appello di Roma, confermato il resto, ha riformato la sentenza di primo grado sul capo della riconvenzionale e, per l'effetto, ha condannato il RRR a pagare alla XXX la somma di Euro 67.139,40, compensato un quarto delle spese del doppio grado e posto i quarti residui a carico della XXX.

Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, iscritto al n. 5580/2015 R.G., la XXX ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello sulla base di due motivi; con atto notificato il 6 marzo 2015, il RRR ha resistito mediante controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, ai quali la XXX ha opposto ulteriore controricorso. Con ricorso notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/2015 R.G., il RRR ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello sulla base di cinque motivi, ai quali la XXX ha opposto controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex ART 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

Proposti avverso la medesima sentenza, i ricorsi iscritti ai nn. 5580/2015 e 6038/2015 R.G. debbono essere riuniti, per gli effetti dell'ART 335 c.p.c..

RRR ha proposto due ricorsi avverso la medesima sentenza: il ricorso autonomo, notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/15; il ricorso incidentale, notificato il 6 marzo 2015, nel procedimento n. 5580/15. In realtà, atteso che la sentenza è stata impugnata dapprima col ricorso notificato da XXX s.r.l. il 27 febbraio 2015, anche il ricorso autonomo notificato dal RRR il 5 marzo 2015 deve intendersi come incidentale (peraltro rispettoso dei termini ex ART 370 e 371 c.p.c.), operando la conversione imposta dal principio di unicità del processo impugnatorio (Cass. 9 aprile 2003, n. 5578; Cass. 28 maggio 2004, n. 10309; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221).

Il ricorso autonomo convertito in incidentale è stato notificato il 5 marzo 2015, prima del ricorso incidentale notificato il 6 marzo 2015, sicchè quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il potere di impugnazione è stato consumato dall'anteriore.

Ai fini della consumazione del potere di impugnazione, nell'ipotesi che la medesima parte abbia proposto contro la stessa sentenza tanto un ricorso principale, quanto un ricorso incidentale, deve farsi riferimento, per stabilire la priorità cronologica tra i mezzi e dichiarare inammissibile quello posteriore, alle rispettive notifiche, se non coeve (Cass. 12 giugno 2006, n. 13585; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27555).

Nell'ordine, si esamineranno il ricorso principale della XXX, quindi il ricorso autonomo del RRR, convertito in incidentale; l'atto notificato dal RRR il 6 marzo 2015 resta mero controricorso.

Occorre premettere che, insieme alla memoria ex ART 378 c.p.c., il RRR ha prodotto sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, con la quale la Corte d'appello di Roma, accogliendo la sua domanda ex ART 395 c.p.c., n. 4, ha revocato la sentenza di secondo grado per un errore percettivo inerente l'entità della riconvenzionale della XXX, pari ad Euro 51.645,69, anzichè Euro 67.139,40.

Poichè concerne l'ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della persistenza dell'interesse all'impugnazione, la produzione della sentenza che ha revocato la decisione impugnata anche per cassazione è legittima ai sensi dell'ART 372 c.p.c., ove sia stata - come nella specie - ritualmente notificata a controparte.

La produzione del documento solleva qui il problema della configurabilità e degli effetti della revocazione c.d. parziale, in quanto la sentenza di revocazione è stata resa dalla Corte d'appello di Roma "nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede" (pag. 6).

In linea di massima, la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto l'interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, ciò che costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553).

Tale principio non determina questioni applicative laddove la revocazione sia generale, per travolgere la sentenza nella sua interezza, o perchè quest'ultima si esaurisce in un solo capo o perchè la rescissione attinge tutti i capi nei quali essa si articola.

Sul piano concettuale, tuttavia, non può escludersi la figura della revocazione c.d. parziale, che anzi trova elementi di sostegno nella disciplina dell'impugnazione parziale (ART 329 c.p.c., comma 2) e in quella dell'effetto espansivo interno (ART 336 c.p.c., comma 1).

Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugunate richiede, a norma dell'ART 329 c.p.c., comma 2, un elemento soggettivo ed uno oggettivo, per un verso, quindi, che l'impugnazione evidenzi in modo univoco la volontà dell'impugnante di contestare solo una parte della decisione, per altro verso, che le diverse parti della decisione siano autonome l'una dall'altra (Cass. 7 gennaio 2008, n. 33); l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugunate si verifica solo quando le diverse parti siano autonome l'una dall'altra, non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra, trovando in essa il suo presupposto (Cass. 13 febbraio 2001, n. 2062; Cass. 17 aprile 2007, n. 9141).

Ai sensi dell'ART 336 c.p.c., comma 1, per l'effetto espansivo interno, la riforma della sentenza nella parte impugnata si estende alla parte non specificamente impugnata che sia dalla prima dipendente, vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore, dovendo la decisione sulla parte principale risultare in contrasto con quella sulla parte dipendente, sì da porre una necessità di coerenza (Cass. 6 ottobre 2004, n. 19937; Cass. 26 settembre 2019, n. 23985).

Sul tema della revocazione parziale non ha avuto occasione di formarsi un'esplicita giurisprudenza di legittimità, sicchè la configurabilità dell'istituto viene talora negata a priori (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4862).

Tuttavia, una corrente interpretativa appare diversamente orientata, laddove afferma che, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall'errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono (Cass. 27 novembre 1972, n. 3465; Cass. 20 giugno 2016, n. 12721).

Reputa il Collegio che l'indirizzo menzionato da ultimo debba essere valorizzato, per la sua aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, le quali, a loro volta, coniugano un'esigenza di coerenza ed una di conservazione, la prima che impone l'estensione dell'impugnazione e della riforma alle parti inscindibili della medesima sentenza, l'altra che impone di tener indenni le parti autonome.

Si enuncia il principio di diritto, la cui specifica rilevanza meglio emergerà in prosieguo (infra, p. 8.1): "qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina la rescissione di quella parte soltanto, e delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti, sicchè nel giudizio di cassazione

pendente su queste ultime la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere".

Il primo motivo del ricorso della XXX denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" a norma dell'ART 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omessa pronuncia, per non aver il giudice d'appello pronunciato sulla domanda di restituzione di quanto dalla società pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E' inammissibile la denuncia riferita all'ART 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla riscrittura operata dal D.L. n. 83 del 2012, ART 54, conv. L. n. 134 del 2012, atteso che l'impugnata sentenza, essendo stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, non è più soggetta al pregresso sindacato motivazionale di legittimità.

E' infondata la denuncia di omissione di pronuncia: il giudice distrettuale ha ritenuto non specificamente impugnato, e quindi coperto dal giudicato, il capo sull'inadempimento della XXX e la relativa condanna (pag. 5-6 della sentenza d'appello); nella declaratoria di irrevocabilità della condanna è implicito il rigetto della domanda di restituzione, e allora vale il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione esplicita su una specifica domanda o eccezione, quando la decisione adottata ne comporti una statuizione implicita di rigetto (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).

Il secondo motivo del ricorso della XXX denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" a norma dell'ART 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell'ART 91 c.p.c., per aver il giudice d'appello condannato la società a pagare nuovamente le spese di prime cure, già poste a suo carico dal Tribunale, e per averla condannata anche alla rifusione delle spese di secondo grado, nonostante l'accoglimento del gravame.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E' inammissibile la denuncia riferita all'ART 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per quanto già osservato *ratione temporis* (supra, p. 3.1).

E' infondata la denuncia di violazione del principio di soccombenza.

Il giudice d'appello, accogliendo la riconvenzionale della XXX e quindi parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha proceduto ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, aderente all'esito globale della lite, come gli imponeva un costante indirizzo di legittimità (Cass. 12 maggio 2000, n. 6155; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).

Nel far ciò, il giudice d'appello non ha aggiunto, quanto al primo grado, spese a spese (come viceversa paventa la XXX), poichè la sua liquidazione non è aggiuntiva, bensì sostitutiva, rispetto a quella di primo grado, e sconta, a beneficio della XXX, la compensazione di un quarto, che in primo grado alla società non era stata concessa.

Se poi la ricorrente intende dolersi della misura della compensazione, come sembra emergere dal passaggio del ricorso circa la "sproporzione tra quanto dovuto dal sig. RRR e quanto dovuto dalla XXX" (pag. 11), si rammenta che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

I primi due motivi del ricorso autonomo del RRR denunciano analoghi errores in procedendo per violazione dell'ART 342 c.p.c., che il giudice d'appello avrebbe commesso nell'omettere di rilevare l'inammissibilità del gravame della XXX a proposito del rigetto della riconvenzionale, segnatamente per il pagamento dei lavori di realizzazione di una piscina.

I due motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

Si premette che la XXX ha eccepito in controricorso la novità della questione, per non aver l'appellato mai obiettato alcunchè sulla specificità del gravame durante il relativo giudizio; e tuttavia il difetto di specificità dei motivi d'appello può essere proposto come motivo di cassazione anche dall'appellato il quale non abbia sollevato la relativa questione nel giudizio d'appello, trattandosi di questione afferente l'ammissibilità dell'impugnazione, e quindi la formazione del giudicato, pertanto rilevabile dalla Corte di cassazione anche d'ufficio (Cass. 20 agosto 2013, n. 19222; Cass. 10 marzo 2016, n. 4706).

Peraltro, la specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'ART 342 c.p.c., nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, ART 54, conv. L. n. 134 del 2012 (qui applicabile in base al tempo della citazione d'appello), è soddisfatta non appena l'appellante opponga a quelle della sentenza impugnata argomentazioni proprie dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un criterio di simmetria che misura il dettaglio dell'argomento censurante sull'estensione dell'argomento censurato (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695).

Nella specie, le stesse trascrizioni contenute nel ricorso in scrutinio accreditano ai motivi d'appello un'adeguata correlazione dialettica rispetto alle rationes impugnate: dove il giudice di prime cure concisamente dichiarava insussistente qualunque debito residuo del RRR, la XXX concisamente richiamava le evidenze peritali su lavori eseguiti a regola d'arte, ed evidentemente insoluti; dove il giudice di prime cure si limitava ad individuare in una fattura di terzi (ROMANA PISCINE s.r.l.) la prova che lo scavo per la piscina non fosse stato eseguito dalla XXX, questa si limitava a riferire il documento fiscale ai lavori di alloggiamento della vasca, differenti e successivi ai propri lavori di scavo.

Il terzo motivo del ricorso autonomo del RRR denuncia extrapetizione, che il giudice d'appello avrebbe commesso nell'accogliere, circa il rigetto della riconvenzionale della XXX, una censura per difetto di motivazione non sollevata nell'atto di gravame.

Il motivo è infondato.

L'effetto devolutivo dell'appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell'ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fonda la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall'appellante, tuttavia direttamente connesse con quelle espressamente dedotte (Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973; Cass. 13 aprile 2018, n. 9202).

Poichè lo stesso ricorso in scrutinio attesta che l'appello della XXX aveva investito il rigetto della riconvenzionale per il saldo dei lavori, e che di questa domanda la società appellante chiedeva l'accoglimento in rapporto alle risultanze peritali, è di ogni evidenza che la questione si sia devoluta al giudice d'appello, a prescindere dall'angolatura motivazionale della relativa prospettazione.

Il quarto motivo del ricorso autonomo del RRR denuncia apparenza motivazionale e violazione dei principi sull'onere della prova, per essersi il giudice d'appello sostituito alla XXX nel reperire gli elementi di calcolo del suo residuo credito.

Il motivo è infondato.

Apparente è la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). La violazione dell'ART 2697 c.c., può essere denunciata per censurare un'errata distribuzione dell'onere della prova, non per dolersi dell'esito concreto della valutazione probatoria (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064).

Nella specie, il giudice d'appello ha espresso una chiara ratio decidendi, affermando, in linea con i principi sull'onere della prova, che la XXX ha provato l'integrale esecuzione dei lavori e che il RRR non ha provato l'integrale pagamento del corrispettivo.

La motivazione della sentenza d'appello non è affatto apparente, nè altera in alcun modo il corretto riparto dell'onere probatorio, sicchè la censura si risolve in una doglianza soggettiva sulla valutazione intrinseca del materiale istruttorio (*omissis*), il che eccede, tuttavia, il perimetro funzionale della giurisdizione di legittimità.

Il quinto motivo del ricorso autonomo del RRR denuncia ultrapetizione, che il giudice d'appello avrebbe commesso nell'accogliere la domanda riconvenzionale della XXX per un importo superiore al richiesto, cioè per Euro 67.139,40, anzichè Euro 51.645,69.

Il motivo è inammissibile.

Come già veduto (*supra*, p. 2), il capo della sentenza d'appello viziato dall'errata percezione sull'entità della domanda riconvenzionale è stato rescisso da sopravvenuta pronuncia di revocazione.

Pertanto, su questo capo della sentenza d'appello, il ricorso per cassazione è divenuto inammissibile per difetto d'interesse, essendo venuta meno, in parte qua, la decisione che ne costituiva l'oggetto (*supra*, p. 2.3).

Viceversa, in base al principio di diritto enunciato (*supra*, p. 2.10), sono rimaste intatte, quale oggetto del giudizio di cassazione, le parti della sentenza d'appello diverse dalla parte impugnata per revocazione, e non dipendenti dalla parte rescissa, quindi tutte le parti che prescindono dalla rilevata eccedenza quantitativa del petitum.

In ragione di ciò, è stato necessario esaminare i motivi di ricorso tramite i quali l'una ricorrente e l'altro hanno denunciato parti della sentenza d'appello autonome rispetto a quella inficiata dall'errore revocatorio. Occorre infatti rimarcare che, nella sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, la Corte d'appello di Roma, seppur in dispositivo sembra emettere una rescindente di portata generale ("revoca la sentenza impugnata"), in motivazione chiarisce di pronunciare "nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede", subito evidenziando, come a farle salve su tutto il resto, le "reciproche impugnazioni per cassazione" pendenti avverso la decisione revocata.

Giacchè l'esatta portata di una sentenza va individuata mediante la lettura integrata della motivazione e del dispositivo (tra tante, Cass. 11 luglio 2007, n. 15585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17910; Cass. 25 settembre 2015, n. 19074; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24600), deve concludersi che la sentenza n. 3451 si è limitata a revocare e sostituire la decisione d'appello nella sola parte, logicamente autonoma, inficiata dall'errore percettivo sul quantum di riconvenzionale della XXX.

Il rigetto dei ricorsi di entrambe le parti impone di compensare le spese di giudizio per soccombenza reciproca.

Tanto nel controricorso avverso l'incidentale, quanto nel controricorso avverso il principale, la XXX ha formulato istanza di condanna del RRR a norma dell'ART 96 c.p.c., a motivo dell'ingiustificata duplicazione dei suoi ricorsi: l'istanza non può essere accolta, poichè manca una qualche evidenza dell'ipotesi che la duplicazione dei ricorsi, lungi dal riflettere un mero errore processuale, abbia avuto finalità temerarie.

Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato quanto al ricorso della XXX iscritto al n. 5580/2015 R.G. e all'incidentale del RRR nel medesimo procedimento, in quanto l'uno integralmente respinto e l'altro dichiarato inammissibile ab origine (per consumazione del potere di impugnazione).

I presupposti del raddoppio non sussistono per il ricorso autonomo del RRR iscritto al n. *omissis*, giacchè questo è divenuto carente d'interesse, in parte, per la sopravvenuta revocazione parziale della sentenza d'appello. Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, ART 13, comma 1 quater, opera quando l'inammissibilità del ricorso è originaria, e non anche quando essa sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

PQM

Rigetta i ricorsi di entrambe le parti e compensa le spese di giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ART 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei

presupposti processuali per il versamento da parte di XXX s.r.l., quanto al ricorso principale iscritto *omissis*, e da parte di RRR, quanto al ricorso incidentale iscritto nel medesimo procedimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso ART 13, comma 1-bis, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

